

STATUTO

EUROSERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAGUSA RG VIA MONTI IBLEI 45

Numero REA: RG - 130354

Codice fiscale: 01573170881

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-08-2014 - Statuto completo	2
--	---

	DOCUMENTO ALLEGATO SOTTO LA LETTERA "A" ALL'ATTO DEL GIORNO	
	30 LUGLIO 2014, REP. N. 10.715, REGISTRATO A RAGUSA IL 06 A-	
	GOSTO 2014 AL N. 2039 SERIE IT.	
	STATUTO	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	ART. UNO - E' costituita ai sensi dell'art. 2522 c.c. co. 2	
	una società Cooperativa con denominazione "EUROSERVICE - SO-	
	CIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	La società adotta le norme della società a responsabilità li-	
	mitata.	
	ART. DUE - La cooperativa ha sede nel Comune di Ragusa.	
	Il suo indirizzo, indicato ai meri fini di cui all'art.	
	111-ter disp. att. c.c.. ed esclusa ogni necessità di modifi-	
	ca del presente statuto in caso di trasferimento nell'ambito	
	dello stesso Comune, è nella Via E. Mattei n. 7.	
	L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di soppri-	
	mere, in Italia e all'estero, unità locali operative (es. fi-	
	liali, succursali, agenzie o uffici amministrativi senza sta-	
	bile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale	
	nell'ambito del Comune sopra indicato. Spetta invece ai soci	
	deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.	
	Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società,	
	si intende a tutti gli effetti quello comunicato alla	
	C.C.I.A.A..	

	ART. TRE - La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicem-	
	bre 2045 (duemilaquarantacinque).	
	ART. QUATTRO - La Cooperativa, conformemente all'art. 1 della	
	Legge 381/1991, non ha scopo di lucro ed è retta e discipli-	
	nata secondo il principio della mutualità senza fini di spe-	
	culazione privata. La Cooperativa sociale, che non ammette	
	discriminazioni di lingua, razza, religiose, di nazionalità,	
	politiche, ideologiche e di sesso, ha lo scopo di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana e	
	alla integrazione sociale dei cittadini attraverso attività	
	produttive nelle quali realizzare l'integrazione lavorativa	
	di persone socialmente svantaggiate di cui alla lettera b)	
	dell'art. 1 della legge 381/91, in attività diverse (agrico-	
	le, industriali, commerciali o di servizi) anche tramite sta-	
	ges aziendali in collaborazione con enti locali, associazioni	
	di categoria, sindacati e istituti professionali, attuando in	
	forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione	
	dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità lavorativa ai	
	soci alle migliori condizioni economiche sociali e professio-	
	nali.	
	La Cooperativa ha anche per scopo quello di ottenere tramite	
	la gestione in forma associata continuità di occupazione la-	
	vorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	

	terzi.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale potrà partecipare	
	ad altri enti cooperativi, associazioni, società, consorzi od	
	organizzazioni varie tendenti a facilitare la concessione di	
	crediti bancari a condizioni agevolate.	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come sopra definito,	
	nonchè i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre	
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto l'attività di in-	
	serimento lavorativo di soggetti svantaggiati con handicap	
	psicofisici o malattie mentali.	
	La Cooperativa potrà comunque svolgere ogni attività in qual-	
	siasi settore produttivo e in grado di concorrere all'inseri-	
	mento lavorativo di persone svantaggiate, e in particolare le	
	attività che seguono, senza che la elencazione che segue deb-	
	ba ritenersi esaustiva, ma solo esemplificativa:	
	- attività di impresa di pulizie in genere, nonchè la realiz-	
	zazione, l'avvio e/o la gestione e la manutenzione di impian-	
	ti e sistemi ecologici. In particolare, a titolo esemplifica-	
	tivo e non limitativo:	
	- gestire direttamente e/o con appalti servizi di pulizia e	
	manutenzione sia per privati che per enti pubblici;	
	- attività di impresa di pulizia, compresa la raccolta dei	
	rifiuti e nettezza urbana, pulizia uffici, pulizia strade e	
	servizi complementari, lavaggio di cassonetti, derattizzazio-	
	ne e disinfestazione e simili;	

	- realizzare, avviare e/o gestire impianti o sistemi ecologi-	
	ci relativi allo smaltimento di rifiuti liquidi e solidi,	
	compresi quelli nocivi e pericolosi, nel campo civile, indu-	
	striale, agricolo, pubblico e privato;	
	- provvedere con mezzi idonei alla raccolta, allo stoccaggio,	
	alla selezione, al recupero, riuso, riciclo e alla commercia-	
	lizzazione dei rifiuti solidi e liquidi, nonché al loro rela-	
	tivo smaltimento nei modi e nelle procedure previste dalle	
	disposizioni legislative attuali e future in materia;	
	- attività di raccolta differenziata dei rifiuti;	
	- gestire impianti di depurazione, compresa la manutenzione	
	ordinaria e straordinaria.	
	MANUTENZIONE DEL VERDE E ARREDI URBANI:	
	- sistemazione del verde pubblico e privato, del verde at-	
	trezzato, giardinaggio, pulizia di parchi, giardini, strade,	
	autostrade, impianti sportivi e tutto quanto è relativo alla	
	valorizzazione ambientale;	
	- progettazione, realizzazione e manutenzione di aree verdi,	
	arredi urbani, giardini, parchi, ecc. sia pubblici che priva-	
	ti.	
	ATTIVITA' NEL SETTORE DEL TURISMO E DEL TEMPO LIBERO:	
	- gestione di case-vacanza, campeggi, stabilimenti balneari,	
	ostelli della gioventù e altre strutture di accoglienza;	
	- gestione di attività di ristoro e di strutture ricettive e	
	di intrattenimento; ivi compresi centri di agriturismo e al-	

	berghieri;	
	- manutenzione spiagge e servizi vari ai bagnanti;	
	- prestazioni d'opera in qualità di personale presso impianti	
	e strutture turistiche e della ristorazione (cameriere, cuo-	
	co, guida turistica, receptionist);	
	- organizzare e gestire infrastrutture ricettive di qualsivo-	
	glia natura;	
	- gestione di centri di avviamento agli sports e di impianti	
	sportivi;	
	- gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, edu-	
	cative o assistenziali, centri di prima accoglienza, mense,	
	volte a rispondere ai bisogni delle persone a disagio e a	
	quelli del territorio;	
	- assumere o dare in appalto attività, lavori e servizi pre-	
	visti dal presente statuto; intervenire nelle gare di appalto	
	o trattative private;	
	SERVIZI PER BIBLIOTECHE, ARCHIVI, SPAZI MUSEALI, ARCHEOLOGICI	
	ED ESPOSITIVI, CONCERTI, SPETTACOLI, CONGRESSI E PIÙ IN GENE-	
	RALE DI QUALSIASI BENE ED EVENTO	
	- culturale, nello specifico:	
	- reception;	
	- biglietterie;	
	- guardaroba;	
	- accoglienza al pubblico e prima informazione;	
	- promozione di eventi culturali;	

	- guide, accompagnatori turistici, interpreti e traduttori;	
	- custodia ed intrattenimento bambini;	
	- controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme	
	con servizio di telecontrollo e di pronto intervento;	
	ALTRE ATTIVITA':	
	- la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la rac-	
	colta di prodotti della terra, allevamento di animali, la ge-	
	stione di serre e impianti di sperimentazione, la realizza-	
	zione di vivai forestali e di essenze, la costruzione di cam-	
	pi e centri sperimentali dimostrativi per le attività a-	
	gro-forestali;	
	- l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone conto terzi da	
	effettuarsi con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di tra-	
	sporto alunni nel rispetto della vigente normativa in mate-	
	ria, servizi di facchinaggio e trasloco sia manuale sia mec-	
	canizzato compresa la movimentazione di merci con carrelli,	
	gru e attrezzature speciali per il trasporto su scale e gra-	
	dini;	
	- attività di traino e soccorso stradale;	
	- gestione di botteghe culturali e ludoteche e centri socio	
	educativi;	
	- steward per fiere e congressi;	
	- lavori di manovalanza, facchinaggio, distribuzione;	
	- gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non	

	armata;	
	- servizi di cura, custodia e trasporto di animali domestici;	
	- servizi alla persona ed in particolare ad anziani, a bambi-	
	ni e portatori di handicap, favorendo il loro accoglimento	
	presso le famiglie;	
	- assumere o dare in appalto attività, lavori e servizi pre-	
	visti dal presente statuto; intervenire nelle gare di appalto	
	o trattative private;	
	- lettura contatori di qualsiasi tipo e specie;	
	- vigilanza scuolabus;	
	- trasporto pasti elaborati da cucine pubbliche e private;	
	- gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione;	
	- gestire servizi di portineria e centralino sia presso enti	
	pubblici che presso privati;	
	- gestire call center e servizi di informazione;	
	- gestione diretta o per conto terzi di servizi di rilevazio-	
	ne, inserimento e rielaborazione dati;	
	- gestione di servizi di posta privata direttamente o per	
	conto terzi;	
	- esplicitare attività di manutenzione di immobili e di impian-	
	ti di qualsiasi tipo e natura;	
	- gestione di attività di servizi e manutenzione cimiteriale,	
	compresa la gestione delle lampade votive.	
	- la promozione e l'organizzazione della formazione profes-	
	sionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze,	

	studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro	
	delle persone svantaggiate, nonchè la preparazione di opera-	
	tori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo	
	qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- acquisto, produzione, manipolazione, trasformazione, com-	
	mercializzazione di generi alimentari e non per la vendita a	
	soci e terzi in negozi al dettaglio - ed eventualmente anche	
	in esercizi di somministrazione - ricercando con i fornitori	
	accordi per il rispetto di standard di qualità e sicurezza	
	dei prodotti nonchè di tutela ambientale, che essa intende	
	controllare avvalendosi di strutture e organismi interni ed	
	esterni;	
	- organizzare servizi accessori e complementari alla distri-	
	buzione;	
	- gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa	
	potrà compiere qualsiasi altra attività connessa o affine a	
	quelle sopra esposte, nonchè operazioni mobiliari ed immobi-	
	liari di qualsiasi genere. Potrà inoltre compiere tutte le o-	
	perazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto socia-	
	le, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipote-	
	che, assistere i soci nelle stesse operazioni.	
	La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e	
	potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, an-	

	che in forma di A.T.I.	
	La cooperativa, con le modalità e alle condizioni previste	
	dalla legge, potrà aderire ad associazioni, consorzi, coope-	
	rative, acquistare quote di società di capitali aventi scopo	
	analogo, affine o complementare al proprio. Potrà aderire al-	
	trisi ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'arti-	
	colo 2545-septies del Codice Civile.	
	Lo svolgimento dell'attività mutualistica tra soci e società	
	può essere disciplinata da appositi regolamenti, predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dai soci.	
	Sono comunque escluse le attività riservate agli intermediari	
	finanziari di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993	
	n. 385, quelle riservate alla società di intermediazione mo-	
	biliare di cui D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di me-	
	diazione di cui alla Legge 3 febbraio 1989 n. 39 e comunque	
	tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti mu-	
	niti di particolari requisiti non posseduti dalla società.	
	La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed a-	
	gevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra	
	natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comu-	
	nitarie attuali e future.	
	Tutte le attività sopra citate saranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche at-	
	traverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in ap-	
	positi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	

	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti a-	
	venti requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia espressa-	
	mente previsto o richiesto dalle inderogabili norme di legge.	
	La società cooperativa tra l'altro può:	
	1) assumere dipendenti o servirsi di collaboratori;	
	2) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati, aderire	
	ad Associazioni locali, nazionali ed internazionali nell'in-	
	teresse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti	
	precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti	
	Pubblici e Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione; istituire, costruire, acquistare magazzini, laborato-	
	ri, campi sperimentali, aule didattiche, centri servizi, at-	
	trezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi so-	
	ciali;	
	3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, nonchè promuove-	
	re programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'am-	
	modernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;	
	4) con delibera dell'Assemblea può assumere interessenze e	
	partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese, specie se	
	svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività	
	sociale;	
	5) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	

	luppate il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,	
	gli approvvigionamenti ed il credito;	
	6) concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni altra ga-	
	ranzia per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli	
	Enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre	
	cooperative;	
	7) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico	
	regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci,	
	per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a	
	norma dell'art. 12 della legge 17/02/1971 n. 127; la raccolta	
	del risparmio presso il pubblico è tassativamente vietata.	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. CINQUE - Possono essere soci cooperatori le persone fi-	
	siche che possiedono le qualifiche tecnico-professionali at-	
	tinenti agli scopi sociali, che abbiano compiuto il diciottesimo	
	anno di età.	
	Possono essere inoltre ammessi soci persone fisiche aventi i	
	requisiti tecnici di settore e di amministrazione nel numero	
	strettamente necessario al buon funzionamento dell'Ente, che	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capa-	
	cità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al	
	volume di lavoro disponibile.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti	
	alle seguenti categorie:	

	a) Soci fondatori che sono coloro che hanno fondato la coope-	
	rativa;	
	b) Soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	c) Soci lavoratori svantaggiati che sono le persone svantag-	
	giate indicate nell'art. 4 della legge 381/91;	
	d) Soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Soci lavoratori.	
	I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la	
	gestione in forma associata e con la prestazione della pro-	
	pria attività lavorativa, continuità di occupazione e le mi-	
	gliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	

	si altra forma consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	Soci lavoratori svantaggiati.	
	Sono soci lavoratori svantaggiati, le persone indicate nel-	
	l'art. 4 della legge 381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione della persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione,	
	fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	Soci volontari.	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solida-	
	rietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e malattie profes-	

	sionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei	
	parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la tota-	
	lità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ARTICOLO SEI - Chi desidera diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione	
	dichiarando di obbligarsi all'osservanza dell'Atto Costitu- ti-	
	vo, del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni	
	e delle delibere sociali, specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti	
	dallo Statuto;	
	c) il numero delle quote che si propone di sottoscrivere;	
	d) ogni altra notizia richiesta dal Consiglio di Amministra-	
	zione.	
	Sull'accoglimento della domanda decidono con deliberazione	
	gli Amministratori, sulla base dei requisiti richiesti dalla	

	legge e dal presente statuto. Si applicano a tal proposito le	
	disposizioni di cui all'art. 2528 c.c.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della coopera-	
	tiva.	
	ART. SETTE - I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) a versare l'importo delle quote sottoscritte entro un mese	
	dalla data della delibera di ammissione;	
	b) a pagare l'eventuale sovrapprezzo eventualmente determina-	
	to dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su	
	proposta degli Amministratori;	
	c) ad osservare lealmente il presente Statuto, le disposizio-	
	ni di legge, le disposizioni del Regolamento interno, ove i-	
	stituito.	
	RECESSO - ESCLUSIONE	
	ART. OTTO - Oltre ai casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio cooperatore:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Il recesso non può essere parziale e si applicano le disposi-	
	zioni di cui all'art. 2532 c.c.	
	ART. NOVE - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può es-	
	sere escluso con deliberazione del Consiglio di Amministra-	
	zione il socio che:	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;	
	b) senza giustificato motivo, non adempia gli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la società;	
	c) si renda moroso nel versamento del capitale sottoscritto e del relativo sovrapprezzo.	
	Nei casi indicati alle lettere b) ed c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola; l'esclusione potrà essere deliberata solo trascorso un mese dal detto invito e semprechè il socio si mantenga inadempiente.	
	ART. DIECI - Nel caso di decesso di un socio gli eredi avranno diritto alla liquidazione della quota sociale determinata secondo i criteri di cui all'articolo successivo.	
	ART. UNDICI - La liquidazione della quota del socio receduto, escluso o defunto ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione avverrà previa richiesta scritta del socio receduto o escluso. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2535 c.c.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. DODICI - Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote ciascuna di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);	

	b) dal fondo di riserva legale nel quale confluisce anche	
	l'eventuale sovrapprezzo versato in sede di ammissione;	
	c) da fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	d) riserve da rivalutazione;	
	e) fondo di riserva indivisibile art.12 legge 16 dicembre 1997 n.904;	
	f) da eventuali altre riserve straordinarie;	
	g) utili o perdite dell'esercizio e/o portate a nuovo.	
	Per le obbligazioni sociali risponde la società con il suo patrimonio.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. TREDICI - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	L'assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio deve:	
	a) destinare non meno del 30% (trenta per cento) degli utili netti al fondo di riserva legale;	
	b) destinare la parte di utili netti richiesta dalle leggi speciali, con le modalità all'uopo previste, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;	
	ed altresì può:	
	a) destinare una quota, non superiore alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'ISTAT, al-	

	la rivalutazione delle quote;	
	b) deliberare la distribuzione di un dividendo ai soci coope-	
	ratori, nei limiti stabiliti dalla legge in materia, se il	
	rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebita-	
	mento della società è superiore ad un quarto e semprechè ven-	
	gano rispettati i divieti di cui al successivo articolo;	
	c) deliberare l'attribuzione di vantaggi mutualistici ai so-	
	ci sotto forma di ristorno, sempre nel rispetto di ogni limi-	
	te di legge, in relazione agli acquisti dai medesimi soci	
	perfezionati con la cooperativa o al lavoro dagli stessi pre-	
	stato alla cooperativa, nel corso dell'esercizio sociale di	
	riferimento, e quindi proporzionalmente alla quantità e alla	
	qualità degli scambi mutualistici; il che può avvenire anche	
	mediante aumento proporzionale delle quote dei soci;	
	d) devolvere l'eventuale rimanenza ai fondi di riserva e/o a	
	fini sociali e mutualistici indicati dall'assemblea dei soci.	
	ART. QUATTORDICI - E' fatto espresso divieto alla società:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interes-	
	se massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari, ove la società ne	
	decidesse la previsione, offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limi-	
	te massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve tra i soci cooperatori.	

	La società ha l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogli-	
	mento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione.	
	ASSEMBLEE	
	ART. QUINDICI - I soci decidono sulle materie riservate alla	
	loro competenza dalla legge, nonchè sugli argomenti che uno o	
	più amministratori o i soci portatori di un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante delibera-	
	zione assembleare.	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie e deliberano sul-	
	le materie attribuite alla loro competenza dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale	
	sia altrove, purchè in Italia, dagli amministratori mediante	
	avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto)	
	giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. L'avviso può	
	essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e	
	può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione	
	(compresi il telefax e la posta elettronica). Nell'avviso di	
	convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'o-	
	ra dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data	

	ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'a-	
	dunanza in prima convocazione l'assemblea non risultasse le-	
	galmente costituita.	
	La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consi-	
	glio di amministrazione oppure, in caso di sua assenza al vi-	
	ce-presidente o al consigliere più anziano di età. In via re-	
	siduale si applica l'articolo 2479-bis comma 4 del Codice Ci-	
	vile.	
	L'assemblea ordinaria dei soci è validamente costituita in	
	prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tan-	
	ti soci che rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a	
	tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero	
	dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono pre-	
	se a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rap-	
	presentati.	
	L'assemblea straordinaria delibera in prima e in seconda con-	
	vocazione col voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine	
	sociale.	
	Art. SEDICI - Le decisioni dell'assemblea dei soci devono	
	constare da verbale redatto senza ritardo e sottoscritto dal	
	presidente e segretario o dal notaio, se richiesto dalla leg-	
	ge.	
	Il verbale deve indicare:	
	a) la data dell'assemblea;	

	b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;	
	c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se per atto pubblico deve essere trascritto tempestivamente a cura dell'organo amministrativo nel libro delle decisioni dei soci.	
	Le votazioni si fanno per alzata di mano. Devono farsi per appello nominale quando l'assemblea lo deliberi a maggioranza dei voti dei presenti.	
	Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualsiasi siano il valore e il numero delle quote sociali da lui sottoscritte.	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, mediante delega scritta.	
	Le deleghe, delle quali deve farsi menzione nel verbale, debbono essere conservate dalla società cooperativa.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	

	grado, e dagli affini entro il secondo che collaborano al-	
	l'impresa.	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	ART. DICIASSETTE - La società è amministrata da un consiglio	
	di amministrazione, composto da due a sette membri, secondo	
	il numero esatto che verrà determinato dai soci in occasione	
	della nomina.	
	La nomina degli amministratori compete ai soci.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	peratori.	
	Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato	
	dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di	
	fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o	
	a dimissioni.	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno	
	che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli am-	
	ministratori all'atto della loro nomina; con la medesima mag-	
	gioranza possono essere nominati anche un vice presidente cui	
	sono attribuiti i poteri di sostituzione del presidente in	
	caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabi-	
	lite all'atto della loro nomina.	
	L'assemblea dei soci può determinare un compenso da corri-	
	spondere agli amministratori per la loro attività di gestione.	
	Art. DICIOOTTO - Il consiglio d'amministrazione si raduna, sia	

	nella sede sociale, sia altrove, purchè in Italia, tutte le	
	volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne	
	sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi mem-	
	bri.	
	Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso spedi-	
	to con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo allo scopo (es. fax o posta elettronica), da spedirsi	
	almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun ammini-	
	stratore, nonchè ai sindaci effettivi, se nominati, e, nei	
	casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma	
	collegiale con la presenza effettiva della maggioranza dei	
	suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei	
	presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Pre-	
	sidente. Le modalità di espressione del voto, fermo restando	
	che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta	
	l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure	
	che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti.	
	Art. DICIANNOVE - Al Consiglio di Amministrazione è affidata	
	la gestione della società, a tal fine potrà compiere tutti	
	gli atti e le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria	
	amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e	
	di quelle operazioni che la legge ed il presente statuto ri-	
	servano espressamente ai soci.	

	La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministra-	
	zione o al Vice Presidente in caso di assenza o impedimento	
	documentati del primo.	
	La nomina di direttori, di institori e di procuratori specia-	
	li spetta all'organo amministrativo.	
	ORGANI DI CONTROLLO	
	ART. VENTI - Organi di controllo	
	Il Collegio Sindacale ove nominato si compone di tre membri	
	effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti aventi i requisiti di legge.	
	Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.	
	Ai sindaci verrà corrisposto, per tutta la durata della cari-	
	ca, il compenso previsto dalle tariffe professionali.	
	Il Collegio Sindacale ha tutti gli altri doveri e i poteri	
	stabiliti dalla legge e può essergli affidato anche la revi-	
	sione legale dei conti della società.	
	In alternativa al Collegio Sindacale la revisione legale dei	
	conti può essere esercitata da un Revisore avente i requisiti	
	di legge ed eleggibile in ogni momento dall'assemblea dei so-	
	ci.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi ed il revisore svolge	
	tutte le funzioni di legge.	
	La legge determina i casi di nomina obbligatoria del Collegio	
	Sindacale e del Revisore.	

	SCIoglimento E NORME DI RINVIO	
	ART. VENTUNO - Le previsioni statutarie che sanciscono il ri-	
	spetto dei requisiti mutualistici sono inderogabili e devono	
	essere di fatto osservate.	
	ART. VENTIDUE - I criteri e le regole per lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica tra la società ed i soci verrà disci-	
	plinato da un regolamento interno redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con le	
	maggioranze di legge.	
	ART. VENTITRE ' - In qualsiasi caso di scioglimento della Co-	
	operativa l'Assemblea nominerà preferibilmente tra i soci uno	
	o più liquidatori, stabilendone i poteri.	
	ART. VENTIQUATTRO - Il patrimonio sociale netto, risultante	
	dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso del ca-	
	pitale effettivamente versato dai soci e dei dividendi even-	
	tualmente maturati, deve essere devoluto al Fondo mutualisti-	
	co per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costi-	
	tuito ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 59/92.	
	ART. VENTICINQUE - Per tutto quanto non previsto dal presen-	
	te Statuto valgono le disposizioni di legge in materia alle	
	quali si fa riferimento.	
	F.to: FRAGLICA PAOLO, GERTRUDE SPITERI, ZISA FILIPPO, NUNZIA-	
	TA PARRINO NOTAIO (Impronta del sigillo notarile)	
	COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO	
	SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART. 23 COMMI 3, 4 E 5	

27 di 27